

31479108

UDIENZA PUBBLICA DEL 29/5/08

Sentenza n. 1392
R.G. n. 3891/08



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori


-dott. De Maio Guido
-dott. Fiale Aldo
-dott. Marmo Margherita
-dott. Marini Luigi
-dott. Gazzara Santi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Galatà Angelo, nato a Monterotondo il 12/2/59
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 22/6/07



Vista la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

Udita la difesa del prevenuto in persona dell'avv. Corrado Marinelli, in sostituzione dell'avv. Raffaele Scialò, il quale ha concluso insistendo in ricorso ed evidenziando che il permesso in sanatoria ottenuto ha estinto il reato

osserva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 10/11/05, dichiarava Galatà Angelo responsabile del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/01, per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, le seguenti opere abusive: una struttura in ferro, con copertura e pareti perimetrali in lamiera coibentata, delle dimensioni di circa mt. 7,00 x 10,80, per una superficie coperta di mq. 77,76, circa, con una altezza media di ml. 3,10, sviluppando un volume di mc. 141,05, nonché un

manufatto ad uso ufficio , avente dimensioni di ml. 4,90 x 5,90, per una superficie di mq. 28,90, con altezza di mt. 2,30 ed un volume di mc. 66,50..

Concesse le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi tre e giorni cinque di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda. Pena sospesa e non menzione. Demolizione delle opere de quibus a spese del condannato.

La Corte di Appello di Roma, investita a decidere sul gravame proposto avverso detta decisione dal prevenuto, con sentenza del 22/6/07, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub c), perché estinto per prescrizione, ed ha eliminato la pena di euro 500,00 di ammenda, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del Galatà, con i seguenti motivi:

-violazione di legge, D.L. del 30/9/03, n. 269, co. 25, convertito in legge 24/11/03, n. 326, in relazione alla Legge 47/5, capi 4 e 5. Nullità della sentenza per mancata sospensione del processo.

Violazione di legge, eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà, omessa motivazione;

-violazione di legge art. 157 , eccesso di potere, omessa motivazione, contraddittorietà.

Il ricorrente ha inoltrato in atti copia del permesso edilizio in sanatoria rilasciato dal Comune di Mentana, in data 26/10/07.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La sentenza oggetto di gravame si appalesa logica e corretta.

Con il primo motivo di impugnazione la difesa del Galatà ribadisce quanto in appello sostenuto, in relazione alla applicabilità del condono edilizio alle opere realizzate.

Sul punto il giudice di merito ha esaustivamente argomentato, evidenziando che gli elementi raccolti non permettono di concludere per la sanabilità dell'intervento, in quanto i manufatti realizzati non rientrano tra le tipologie di illecito condonabili.

La Corte territoriale richiama, a sostegno di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in base al condono edilizio, ex D.L. 269/03, due sono le tipologie di abuso sanabili: gli ampliamenti che non abbiano comportato un incremento di volumetria del manufatto superiore al 30% di quella della costruzione originaria, in alternativa, superiore a 750 mc; le nuove costruzioni residenziali, qualora il volume realizzato non sia superiore a 750 mc (Cass. 2/12/04, n. 46758).

In dipendenza di quanto osservato il decidente evidenzia, a giusta ragione, che il locale ad uso ufficio, di cui alla imputazione, è da considerarsi nuova costruzione, non avente carattere residenziale; né in ordine alla tettoia la difesa ha provato che la volumetria dell'ampliamento fosse inferiore al 30% del manufatto originario.

Conseguentemente non risulta applicabile al procedimento quanto disposto dagli artt. 44 e 39 della L. 47/85, in quanto in assenza dei requisiti di condonabilità non può trovare applicazione la sospensione (ex art. 44) o la causa di estinzione del reato (ex art. 39).

La difesa del prevenuto con la seconda doglianza censura la decisione impugnata in punto di omessa declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione: i testi escussi avrebbero reso dichiarazioni chiare, univoche e concordanti in ordine alla temporalità della esecuzione delle opere, avvenuta quanto al locale uso ufficio nel dicembre 2002 e quanto alla tettoia, addirittura, in data antecedente al 1985.

Anche in merito a detta contestazione è rilevabile che il giudice di merito ha argomentato in maniera corretta, evidenziando che le deposizioni rese da Vitale Enzo e Roppolo Pietro risultano smentite dal progetto in sanatoria presentato l'1/2/01, al Comune di Mentana, e dal progetto del



geom. Bonifazi: negli elaborati, infatti, la tettoia ha dimensioni sensibilmente inferiori a quelle rilevate nel corso dell'accertamento del giugno 2004 e la stessa domanda di condono, proposta dall'imputato descrive l'abuso come "ampliamento di un locale commerciale con la chiusura di una tettoia, esistente in parte ..".

Appare evidente che il decidente è pervenuto nella convinzione sulla infondatezza della eccepita prescrizione a seguito di un esame valutativo del materiale probatorio, sul quale è precluso al giudice di legittimità di procedere a nuova indagine analitica.

In ordine al permesso in sanatoria ottenuto dal prevenuto ed inoltrato in atti, si rileva che niuna rilevanza esso può aver nel giudizio de quo, in quanto gli artt. 22 e 13, L. 47/85, le cui previsioni sono state trasfuse negli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/01, vanno interpretate in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ed il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata in sanatoria e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.

In mancanza di tale conformità la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione cui consegua la disapplicazione dello stesso, bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (Cass. 12/1/07, n. 6415).

L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, la indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale – conformi al dettato degli artt. 101, co. 2, 102, 104, co. 1 e 112 Cost. – che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa, in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.

Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex artt. 44 o 38, L. n. 47/85) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della prescrizione non è interrotto.


In questa prospettiva, anche a fronte di una causa estintiva che il legislatore avesse previsto esclusivamente allorquando le opere siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, deve ritenersi erroneo l'assunto del ricorrente, secondo il quale il giudice penale non avrebbe la competenza istituzionale per compiere l'anzidetto accertamento di conformità (Cass. 12/1/07, n. 83, Sicignano + 1).

P . Q . M .

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29/5/08.

Il consigliere estensore
(Santi Gazzara)



Il Presidente
(Guido De Maio)

